



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott. Silvia Ravazzoni,  
ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART 28 L 300/70

nel procedimento per condotta antisindacale iscritto al N. 1631/2018 R.G. promosso da:

UIL PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UIL-PA con l'avv. LATINO ANGELO MARCO

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE  
DELLO STATO DI MILANO, con l'avv. AVVOCATURA STATO MILANO , avv. VITELLI  
CASELLA ISOTTA

RESISTENTE

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 5.04.2018,

**osserva:**

**in fatto**

UIL Pubblica amministrazione ha proposto ricorso ex art 28 SL chiedendo di accertare la antisindacalità della condotta del Ministero dello Sviluppo Economico, individuata nell'avvenuto deposito nel sito internet dell'amministrazione del verbale di riunione dell'11.1.2018, non sottoscritto né dal direttore né dai rappresentanti sindacali presenti, predisposto unilateralmente dal direttore, e contenente giudizi di carattere denigratorio sia in relazione al singolo intervento del rappresentante sindacale UILPA sia della sua complessiva attività.

Il sindacato ricorrente lamenta la inosservanza della procedura consolidata e condivisa che prevede, in caso di mancata sottoscrizione del verbale all'esito della riunione sindacale, che la bozza del verbale venga pubblicata e depositata nel sito (area comune della rete intranet dell'amministrazione) solo dopo essere stata condivisa con le rappresentanze sindacali presenti alla riunione.

Rileva inoltre il sindacato che il documento contestato pur intitolato Verbale di riunione non contiene la ricostruzione dell'incontro ma una narrazione di fatti non avvenuti o avvenuti con



modalità differenti da quelle effettivamente svoltesi e contenente comunque giudizi denigratori nei confronti del rappresentante sindacale di UILPA

2. Il MINISTERO convenuto si è costituito eccependo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per mancanza di attualità delle condotte contestate e la nullità del ricorso per genericità delle domande, nel merito la insussistenza della condotta antisindacale e la mancanza di intenzionalità della condotta .

### **in diritto**

Preliminarmente vanno respinte le eccezioni preliminari sollevate dal Ministero convenuto.

Quanto alla dedotta mancanza di **attualità**, si ricorda che per consolidata interpretazione della giurisprudenza, di legittimità e anche di merito, l'attualità del comportamento antisindacale costituisce uno dei presupposti necessari per l'esperibilità del procedimento ex art 28 SL (sul punto vedi Cass. Sent. N. 3568/91, Cass. Sez. un. N. 2443/77). Dibattuta è invece la questione relativa alla individuazione del concetto di attualità della condotta, avendo parte della giurisprudenza interpretato tale requisito in maniera estensiva, ritenendo la sussistenza dell'attualità della condotta laddove permangano gli effetti della condotta antisindacale, mentre altri giudici ne hanno dato una lettura più rigorosa ritenendo che l'azione speciale di cui all'art 28 cit. debba essere introdotta in tempi ragionevolmente tempestivi (cass. sent.n. /10051985).

Premesso che l'azione di antisindacalità può essere introdotta sia con la speciale procedura di cui all'art 28 S.L. sia con il normale ricorso introduttivo del processo ordinario di lavoro, ritiene il giudicante che lo strumento dell'art 28 cit. debba essere inteso necessariamente quale particolare procedimento sommario e urgente, che non può quindi essere azionato in ogni tempo, ma solo laddove il sindacato voglia reagire con tempestività ad una condotta che reputa lesiva dei propri diritti.

Si perviene a tale conclusione sulla base dell'inquadramento giuridico dell'art 28 in questione, quale risultante dalla interpretazione della Corte Costituzionale.

La Suprema Corte con sentenza n. 54/74 ha evidenziato che il procedimento ex art 28 cit. è un "*provvedimento d'urgenza* diretto a ripristinare provvisoriamente lo status quo, in attesa che su ricorso degli interessati si svolga avanti l'autorità giudiziaria il giudizio ordinario per accertare la legittimità del comportamento contestato e le sue conseguenze giuridiche".

Tale speciale procedimento non limita nè restringe le tutele assicurate alle associazioni sindacali, che ben possono agire in via ordinaria. In questo senso si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 17 marzo 1995 n. 89 "*Il procedimento di repressione della condotta antisindacale si*



*aggiunge alle tutele già assicurate alle associazioni sindacali, e rappresenta un mezzo ulteriore per garantire in modo particolarmente rapido ed efficace i diritti del sindacato".*

Il fatto che il legislatore abbia introdotto un procedimento sommario per reprimere in via d'urgenza un comportamento che ritiene illegittimo comporta quindi che la condotta contestata debba essere attuale e che la reazione del sindacato debba essere tempestiva, cioè azionata in via d'urgenza.

In questo senso si è già pronunciato questo Tribunale, in sede di appello: "*E' vero che secondo alcune pronunce della Corte di Cassazione la procedura di repressione della condotta antisindacale, pur essendo d'urgenza, non annovererebbe tra le condizioni di proponibilità della domanda l'immediatezza di reazione dei soggetti che si pretendono lesi (Cass. sent. 1005/85) tuttavia lo stesso collegio ritiene applicabili ragionevoli criteri di tempestività.*" (Trib. Milano 3.09.94 Sirti-FIOM )

Alla medesima conclusione è prevenuto anche il Tribunale di Torino che con sentenza n. 2583/2011 ha evidenziato la particolarità della norma di cui all'art 28 in esame "*la cui funzione non è certamente quella di descrivere una forma procedimentale vincolata ed esclusiva, bensì di rendere disponibile uno strumento particolare, onde ottenere la rimozione in via d'urgenza e con una cognizione sommaria delle situazioni di antisindacalità ritenute dal legislatore più gravi e, come tali, richiedendo un intervento immediato, così da sanzionare l'illegittima condotta datoriale e, in pari tempo, porvi adeguato rimedio, elidendo gli effetti di essa*".

Alla luce della riportata lettura sistematica dell'art 28 deve essere esaminata la fattispecie.

I fatti di causa sono documentali e pacifici. Il giorno 11.1.2018 si è tenuta la riunione sindacale, il direttore con email in pari data ha inviato ai rappresentanti delle OOSS presenti alla riunione bozza del verbale con termine fino alle ore 11 del giorno successivo per l'invio di eventuali annotazioni e il giorno 12 il verbale è stato trasmesso ai rappresentanti sindacali e contestualmente inserito nell'area comune.

Il sindacato ricorrente ha inviato lettera di contestazione e diffida il 15 .1.2018 e in data 15.2.2018, constatato che alla data del 13.2.2018 sull'area comune del sito era ancora pubblicato il verbale di riunione contestato e non era stato invece pubblicato il successivo verbale di riunione sottoscritto dai rappresentanti sindacali, ha depositato ricorso ex art 28. Il ricorso deve pertanto ritenersi tempestivo e attuale è la condotta contestata.

Infondata è anche l'eccezione di nullità del ricorso in quanto nella esposizione in fatto sono allegati i fatti posti a fondamento della domanda e nella parte in diritto sono individuate le violazioni dedotte.



La violazione dedotta dal sindacato ricorrente concerne l'avvenuta pubblicazione nell'area comune del sito intranet, accessibile a tutti i dipendenti dell'Ispettorato Territoriale Lombardia del MISE, di un documento denominato *Verbale di riunione con le OOSS e le RSU*, non preventivamente sottoscritto al termine della riunione e non condiviso dalle parti presenti, sottoscritto dal Direttore limitatamente alla dichiarazione da lui resa e privo di sottoscrizione delle OOSS che avevano inviato le proprie annotazioni, tra cui la annotazione della Rappresentante UNSA CONFESAL, di contenuto denigratorio nei confronti del rappresentante dell'OS ricorrente.

La censura è risultata fondata.

Dalla documentazione di causa emergono le seguenti circostanze:

- che all'esito della riunione del giorno 11.1.2018 il Direttore dell'Ispettorato ha inviato una bozza di verbale alle OOSS presenti alla riunione, assegnando termine per l'inserimento di annotazioni fino alle ore 12 del giorno successivo;
- che il 12.1.2018 ha pubblicato sul sito intranet un documento *-intitolato verbale di riunione con le OOSS e le RSU-* contenente una prima parte da lui sottoscritta, a cui faceva seguito una nota attribuita alla rappresentante UNSA CONFESAL PETRELLA, e una della RSU Rossini, entrambe prive di sottoscrizione. Il contenuto di tali annotazioni non è una descrizione di quanto accaduto nella riunione ma la contestazione di affermazioni attribuite al rappresentante del sindacato ricorrente, di contenuto certamente denigratorio.
- che tale documento non riporta in calce alcuna sottoscrizione.
- che tali annotazioni non sono state portate a conoscenza delle altre componenti sindacali partecipanti alla riunione.
- che tre partecipanti alla riunione hanno sottoscritto un verbale di diverso contenuto, depositato presso il Ministero il 17.1.2018 chiedendone la pubblicazione sul sito, rifiutata invece dal Direttore.

Tutto ciò accertato deve ritenersi che la condotta del direttore come sopra descritta integri una condotta lesiva dei diritti del sindacato sotto plurimi profili.

Va in primo luogo sottolineato che pur non essendo emerse ragioni di urgenza, il termine assegnato alle OOSS per l'invio di proprie annotazioni da inserire nel verbale è assolutamente incongruo. Rispetto alla email inviata a fine giornata il giorno 11.1.2018 il termine fino alle 12 del giorno successivo è un termine ad horas, che ha reso oltremodo difficoltosa la predisposizione di eventuali osservazioni.

L'inserimento di annotazioni dal contenuto all'evidenza denigratorio, neppure sottoscritte, in un documento denominato verbale, senza previa condivisione con gli altri partecipanti è oltremodo



lesiva dell'immagine del sindacato destinatario di tali commenti, che non ha potuto prendere visione delle dichiarazioni e ed eventualmente contestarle ma nemmeno ha potuto contare sulle osservazioni di altri partecipanti, che avrebbero potuto dare anche versioni differenti dell'accaduto. Grave è infine la decisione di non tener in alcun conto del verbale sottoscritto da almeno tre componenti sindacali presenti e successivamente inviato, con l'assurda conseguenza che risulta pubblicato un documento non solo non sottoscritto ma neppure previamente comunicato mentre non è stato pubblicato il testo condiviso da almeno tre partecipanti.

Orbene la definizione di verbale di riunione è quella di documento che registra e attesta quanto è stato dichiarato oralmente in una determinata circostanza, specialmente in una riunione, in un dibattito.

Si tratta di un documento che deve essere redatto e di solito riletto al termine della riunione per essere condiviso dai partecipanti.

Nel caso in esame invece è stato pubblicato con tale titolo un documento che raccoglie tre dichiarazioni individuali, due delle quali neppure sottoscritte dai soggetti che le hanno rilasciate.

I verbali prodotti in udienza dal sindacato ricorrente e in particolare il Verbale di Riunione con le OOSS e le RSU del 29 giugno 2015 conferma che la procedura prevista e applicata dall'Ispettorato era quella di condividere il verbale. Si legge infatti al punto 1 all'ordine del giorno : *“sottoscrizione del verbale della seduta precedente. Si procede alla lettura del verbale della precedente riunione del 24 giugno 2015, contenente le dichiarazioni trasmesse via email entro le ore 12 del 29 giugno 2015”*.

Si ha quindi conferma di quanto esposto in ricorso circa le modalità di stesura dei verbali, in caso di mancata redazione all'esito della riunione, modalità che prevedono l'invio di dichiarazioni via email e la sottoscrizione nella seduta successiva.

Emerge quindi dal raffronto tra i detti verbali la anomalia del deposito del verbale in contestazione e la violazione dei diritti del sindacato ricorrente, che ha visto la pubblicazione di una dichiarazione di altra parte sindacale, per di più di contenuto denigratorio nei confronti del sindacato stesso, senza averne preventiva conoscenza e senza poter quindi nulla aggiungere o contestare.

Fondata è quindi la censura di antisindacalità della condotta del Direttore dell'Ispettorato Territoriale della Lombardia del M.I.S.E.

Inammissibile è invece la domanda di condanna del resistente al risarcimento del danno, essendo il procedimento ex art 28 SL volto esclusivamente alla rimozione degli effetti della condotta antisindacale.

In conclusione va quindi dichiarata la antisindacalità della condotta del Ministero dello Sviluppo Economico consistita nel pubblicare nel sito intranet dell'amministrazione il documento intitolato



Verbale di riunione con le OOSS e le RSU dell'11.1.2018, privo di sottoscrizione delle parti presenti e non preventivamente alle stesse trasmesso, al fine della rimozione degli effetti della condotta antisindacale va ordinato al Ministero resistente di cessare il comportamento antisindacale mediante la rimozione dal sito Intranet di detto verbale.

La condanna al rimborso delle spese di lite segue la soccombenza. Le spese si liquidano a carico del Ministero resistente nella misura di cui al dispositivo.

#### PQM

Dichiara antisindacale la condotta del Direttore dell'Ispettorato Lombardia del MISE consistita nel depositare e rendere pubblico il documento denominato Verbale di Riunione con le OOSS e le RSU della riunione dell'11.1.2018, privo della sottoscrizione delle componenti sindacali presenti e senza previa condivisione del documento,

ordina al MISE di cessare gli effetti della descritta condotta antisindacale rimuovendo il documento dall'Area Comune del sito intranet ;

ordina che copia del presente decreto venga affissa nella bacheca sindacale all'interno degli uffici dell'Ispettorato Territoriale della Lombardia del M.I.S.E.;

respinge per il resto il ricorso;

condanna la società resistente al pagamento, in favore del sindacato istante delle spese di lite liquida in complessivi € 3.000,00, oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge. dispone la affissione del presente decreto nella sede dell'ispettorato Territoriale Lombardia del M.I.S.E.

Milano, 06/04/2018

Il Giudice

dott.ssa Silvia Ravazzoni

